



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 193 DEL 17/03/2025

SETTORE: FINANZIARIO, TRIBUTI, FUNDRAISING, LOGISTICA E CONTRATTI
SERVIZIO: CONTRATTI, CONTENZIOSO E SERVIZI INTERNI
UFFICIO: SERVIZIO CONTRATTI E CONTENZIOSO

OGGETTO: RIASSUNZIONE GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO A SEGUITO DELLA CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 2182/2023 DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO R.G. N. 3385/2021, GIUSTA ORDINANZA N. 2581/25 DELLA CORTE DI CASSAZIONE R.G. N. 2501/24 - NOTA PROT. N. 9143 DEL 04/02/2025 - NOMINA LEGALE - CIG: B604D2E433.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lett. b-c-d) e 109, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di impegno di spesa e di relative regole per l'assunzione;
- il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;
- l'art. 8 del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei servizi del Comune di Gallarate;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2024, n. 53, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale 08/01/2025, n. 2, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale 02/11/2016, n.143 esecutiva, di approvazione dell'atto di indirizzo per la formazione dell'elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi di patrocinio legale;
- la determinazione dirigenziale del 09/11/2016, n. 866, esecutiva, di approvazione bando avviso per la formazione di un elenco di professionisti per servizi legali;
- l'atto dirigenziale 14/10/2022 n. 1420, esecutivo, di indizione avviso pubblico permanente sostitutivo del precedente analogo avviso approvato con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 866/2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale 05/03/2025 n. 38, esecutiva, di riassunzione del giudizio di rinvio ex artt. 383 e 392 cpc conseguente all'Ordinanza n. 2581/25 del 3/2/2025, resa dalla Corte di cassazione;

Premesso che:

- con atto di Giunta Comunale del 05/03/2025 n. 38, esecutivo, veniva deliberato di:
 - promuovere la riassunzione del giudizio di rinvio ex artt. 383 e 392 cpc conseguente all'Ordinanza n. 2581/25 del 3/2/2025, resa dalla Corte di cassazione nel procedimento

originato dal ricorso per Cassazione N. 2501/2024 proposto dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (nota prot. n. 9143 del 04/02/2025);

- demandare al Dirigente competente la nomina del legale da incaricarsi anche in continuità di mandato rispetto ai pregressi gradi di giudizio (Primo, Secondo e Cassazione);
- autorizzare il Sindaco a farsi rappresentare dall'avvocato che verrà incaricato nei procedimenti giudiziali necessari allo scopo;
- rinviare al successivo atto dirigenziale di affidamento dell'incarico l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Considerato che:

- gli artt. da 1 a 3, 13, commi 2 e 5, 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 escludono il presente affidamento dall'applicazione del richiamato D.Lgs. 36/2023 fatta eccezione per i principi generali di risultato, fiducia e accesso al mercato;
- in relazione al precedente parere del Consiglio di Stato 3/8/2018, n. 2017 e alle Linee guida n. 12 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con deliberazione del 24/10/2018, il presente incarico costituisce un contratto d'opera professionale conferito ad hoc per la trattazione della singola controversia/incarico e risulta di conseguenza escluso dall'applicazione della normativa sugli appalti come sopra indicato;
- è conforme all'interesse dell'Ente promuovere la riassunzione del giudizio sopra indicato;
- nell'organico del Comune di Gallarate non sono presenti figure dotate del profilo professionale idoneo e abilitato a consentire all'Amministrazione di provvedere con proprio personale nel caso di specie e pertanto si deve procedere con incarico esterno;
- con note prot. n. 17836 del 06/03/2025 e n. 18277 del 07/03/2025 tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata ex artt. 25 e 26 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 detenuta dall'Ente in service "Appalti & Contratti" veniva chiesto, per economicità dell'azione amministrativa, all'Avvocato Giuseppe Felli, con studio legale a Piglio (FR), via Piagge n. 80, e Roma, via Val di Fassa n. 54 int. 3, P.IVA 03216880603, la disponibilità ad accettare la difesa del Comune, già incaricato del patrocinio per i pregressi gradi di giudizio (primo, secondo e Cassazione) instaurati nei confronti delle medesime controparti;
- con note prot. n. 17904 del 07/03/2025 e n. 18314 del 10/03/2025 trasmesse tramite il Portale "Appalti & Contratti" l'Avvocato Giuseppe Felli comunicava la sua disponibilità a ricoprire l'incarico e al contempo inviava preventivo elaborato tenendo conto dei criteri contenuti nel bando avviso avvocati in vigore, prevedendo, altresì:
 - la possibile integrazione dello stesso preventivo sino ad importo massimo di € 500,00 a seguito di presentazione da parte del legale di eventuali spese extra documentate (iva esenti). Il professionista incaricato, sentito il Comune committente, potrà emettere ulteriore documento contabile scortato dalle previste motivazioni;
 - dei compensi aggiuntivi per i precedenti gradi di giudizio (Primo e Secondo, Cassazione), da determinarsi, quale sia la decisione in merito all'accollo delle spese di giustizia della Corte d'appello di Milano nel giudizio per riassunzione, in funzione del quantum (solo se) liquidato dal giudice di rinvio e a favore del Comune di Gallarate, tenuto conto del 'valore minimo' indicato negli scaglioni previsti nelle Tabelle D.M. n. 55/2014 'Liquidazione giudiziale compenso avvocati - primo grado giudizio', oltre spese generali 15%, CPA ed IVA;
- dalla documentazione agli atti, si rileva che l'Incaricando non si trova in condizione di inconferibilità, incompatibilità, conflitto di interessi e assume tutti gli oneri di legge di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del procedimento cui essa afferisce, a dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1, del Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, esecutiva, in applicazione delle linee guida sul tema dell'Anticorruzione approvate dal Consiglio Comunale;

- non appaiono sussistere, per quanto a conoscenza, e in relazione ai soggetti che hanno preso parte con poteri decisorii al presente atto:
 - ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione annuale della Giunta comunale;
 - situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare a ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce di:

- incaricare l'Avv. Giuseppe Felli, con studio legale a Piglio (FR), via Piagge n. 80, e Roma, via Val di Fassa n. 54 int. 3, P.IVA 03216880603, per la difesa dell'Ente nel procedimento di riassunzione del giudizio di rinvio ex artt. 383 e 392 cpc conseguente all'Ordinanza n. 2581/25 del 3/2/2025, resa dalla Corte di cassazione nel procedimento originato dal ricorso per cassazione n. 2501/2024 proposto dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (nota prot. n. 9143 del 04/02/2025);
- dare atto che ai fini della rappresentanza in giudizio il presente incarico si intende sottoposto a condizione sospensiva sino alla sottoscrizione da parte del Sindaco, o facente funzioni, della relativa procura, fatto salvo il pieno riconoscimento da parte del Comune delle attività preliminari poste in essere dal Professionista;
- dare indicazione al Professionista incaricato:
 - dell'obbligo di relazionare puntualmente e con tempestività sugli sviluppi dell'incarico affidato, e del relativo giudizio, l'Ufficio Contenzioso inviando inoltre copia preventiva degli atti principali predisposti nell'interesse dell'Ente e copia delle scritture avversarie;
 - che la facoltà di conciliare e transigere è subordinata a necessario assenso scritto da parte del dirigente del Servizio Contenzioso comunale che assegna l'incarico tenuto conto dell'eventuale necessaria preventiva procedura autorizzativa di legge;
- attestare che:
 - a. tutte le controversie, non risolte bonariamente, che dovessero sorgere in relazione al presente incarico saranno deferite all'esclusiva competenza del Tribunale di Busto Arsizio (VA), con esclusione di qualsiasi procedura arbitrale;
 - b. stabilire che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai Collaboratori del Professionista suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nell'incarico, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma e che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al Professionista assumere o conferire incarico professionale a Dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune di Gallarate, nei confronti del Professionista medesimo;
 - c. il presente atto, una volta comunicato nel testo integrale al Professionista incaricato, costituisce conferma di accettazione del preventivo e, unitamente allo stesso, patto tra le parti;
- assumere l'impegno di spesa di € 28.532,52 compresi c.p.a. e IVA, di cui € 500,00 per spese extra documentate (iva esenti) ed € 10.880,37 per eventuali compensi aggiuntivi per i precedenti gradi di giudizio (Primo e Secondo, Cassazione) con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati:
Bilancio 2025;
P.E.G.: capitolo 1425 per € 28.532,52;
nel caso di rinuncia o revoca dell'incarico verrà liquidato al Professionista solo l'importo corrispondente all'attività effettivamente svolta.

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare a ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce di:

1. incaricare l'Avv. Giuseppe Felli, con studio legale a Piglio (FR), via Piagge n. 80, e Roma, via Val di Fassa n. 54 int. 3, P.IVA 03216880603, per la difesa dell'Ente nel procedimento per

- promuovere la riassunzione del giudizio di rinvio ex artt. 383 e 392 cpc conseguente all'Ordinanza n. 2581/25 del 3/2/2025, resa dalla Corte di cassazione nel procedimento originato dal ricorso per cassazione n. 2501/2024 proposto dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (nota prot. n. 9143 del 04/02/2025);
2. dare atto che ai fini della rappresentanza in giudizio il presente incarico si intende sottoposto a condizione sospensiva sino alla sottoscrizione da parte del Sindaco, o facente funzioni, della relativa procura, fatto salvo il pieno riconoscimento da parte del Comune delle attività preliminari poste in essere dal Professionista;
 3. dare indicazione al Professionista incaricato:
 - dell'obbligo di relazionare puntualmente e con tempestività sugli sviluppi dell'incarico affidato, e del relativo giudizio, l'Ufficio Contenzioso inviando inoltre copia preventiva degli atti principali predisposti nell'interesse dell'Ente e copia delle scritture avversarie;
 - che la facoltà di conciliare e transigere è subordinata a necessario assenso scritto da parte del dirigente del Servizio Contenzioso comunale che assegna l'incarico tenuto conto dell'eventuale necessaria preventiva procedura autorizzativa di legge;
 4. attestare che:
 - a. tutte le controversie, non risolte bonariamente, che dovessero sorgere in relazione al presente incarico saranno deferite all'esclusiva competenza del Tribunale di Busto Arsizio (VA), con esclusione di qualsiasi procedura arbitrale;
 - b. stabilire che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, ai Collaboratori del Professionista suddetto a qualsiasi titolo, che intervengono nell'incarico, sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice approvato con la medesima norma e che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 è vietato al Professionista assumere o conferire incarico professionale a Dipendenti dell'Ente, cessati dal servizio, che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune di Gallarate, nei confronti del Professionista medesimo;
 - c. il presente atto, una volta comunicato nel testo integrale al Professionista incaricato, costituisce conferma di accettazione del preventivo e, unitamente allo stesso, patto tra le parti;
 5. assumere l'impegno di spesa di € 28.532,52 compresi c.p.a. e IVA, di cui € 500,00 per spese extra documentate (iva esenti) ed € 10.880,37 per eventuali compensi aggiuntivi per i precedenti gradi di giudizio (Primo e Secondo, Cassazione) con imputazione agli strumenti contabili nei termini sottoindicati:
Bilancio 2025;
P.E.G.: capitolo 1425 per € 28.532,52;
nel caso di rinuncia o revoca dell'incarico verrà liquidato al Professionista solo l'importo corrispondente all'attività effettivamente svolta.

Allegati al fascicolo informatico del presente atto (non integranti dell'atto):

- a) Dichiarazione e curriculum vitae;
- b) DGUE;
- c) Preventivo.

Gallarate, 17/03/2025

Il Dirigente

COLOMBO MICHELE ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)